



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 941

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 93 del 19-12-2018

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI COMUNALI. ANNI 2017 E
2018..**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 9/2018 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi con attribuzione dei compiti e delle responsabilità previsti dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°267/2000;

Richiamato l'art. 10 del D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 "Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario Comunale e Provinciale ed abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria";

PREMESSO CHE:

- a) Per effetto dell'art. 10 del D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 "Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario Comunale e Provinciale ed abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria":
 - L'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973.n° 734, è sostituito con il seguente: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune e alla Provincia". Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;
 - L'art. 41, quarto comma, della Legge 11.07.1980, n° 312, è abrogato;
 - L'art. 97, comma 4, lett. c) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica";
 - Come stabilito al comma 2-ter, la norma di cui all'art. 10, non si applicano per le quote già maturate alla data in vigore del presente decreto;

b) il decreto legge n. 90/2014, convertito con legge n.114/2014 ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che ***"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"***.

Le prime interpretazioni da parte di alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti, Lombardia (cfr. deliberazioni n.275-297/2014/PAR) e Sicilia (cfr. deliberazione n.194/2014/PAR) ritenevano, in conformità con il dato normativo sopra riportato, che in due casi possono essere corrisposti, a seguito della modifica normativa, i diritti di rogito ai segretari comunali:

il primo caso riguarda i Segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali Segretari l'indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l'applicazione delle regole sul "galleggiamento". In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull'indennità di posizione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

il secondo caso riguarda, invece, i Segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.

Si è fatta poi strada una diversa interpretazione fornita dalla Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per il Lazio che, con parere n.21/2015, pur evidenziando come il testo della disposizione faccia riferimento dapprima, ad una caratteristica dell'ente locale – la mancanza di dirigenti – e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario – che non deve avere qualifica dirigenziale, collegandole con la locuzione “e comunque”, è giunta alla conclusione che il diritto di rogito continua a spettare solo ai segretari di fascia “C” che non usufruiscono del galleggiamento, “mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” (nello stesso senso Corte dei Conti Emilia Romagna parere n.105/2015).

A causa di tali diverse interpretazioni, la questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con sentenza n.21/2015, ha sposato la tesi dei giudici laziali sostenendo: ***“tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore .***

A seguito di detto parere alcuni enti hanno deciso di adeguarsi all'interpretazione “restrittiva” e sono stati avviati da alcuni segretari una serie di ricorsi.

Nell'attesa che giunga anche l'art. 10 del D.L. n.90/2014 davanti alla Corte Costituzionale, appare utile segnalare che il giudice delle leggi si è espresso con sentenza n.75 del 7 aprile 2016, in un inciso, sull'interpretazione della disciplina in argomento. La questione riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito. In particolare l'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali) stabiliva che ***«Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente: “1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento”»***. Il Governo ha impugnato questa legge regionale perché, a suo dire, in difformità alla previsione contenuta nell'art. 10 del D.L. n.90/2014, riconoscerebbe i diritti di rogito a tutti i segretari.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi a riguardo, con sentenza n.75/2016 ha affermato che dopo il D.L. n. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari di fascia “C”, anche ai Segretari



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

che operano negli enti privi di dirigenza, correggendo l'interpretazione data dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la predetta deliberazione n.21/2015.

La stessa sezione lavoro del Tribunale di Milano, decidendo in relazione ad un ricorso formulato da un segretario comunale, con sentenza n.1539/2016, riferendosi alla disposizione del D.L. n.90/2014 in materia di diritti di rogito spettanti al segretario comunale ha precisato:

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente".

Ancora: "Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentita nemmeno in nome della res pubblica".

Il Comune di Montegiorgio, Ente di Fascia "C" e privo di dirigenza, aveva deciso, per l'anno 2016, di sospendere l'erogazione dei diritti di rogito al segretario Comunale, sulla base delle predetta sentenza della sezione autonomie della Corte dei Conti ed in attesa di ulteriori eventuali chiarimenti in merito .

Considerato e valutato che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale seguita all'interpretazione data dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n.21/2015, ha rimosso, ad oggi, gli ostacoli di ordine interpretativo ed applicativo del D.L. n.90/2014 in materia di diritti di rogito spettanti al segretario comunale;

Vista la precedente determinazione del Servizio Affari Generali n. 22 del 12.04.2017 relativa alla ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria I Trimestre 2017 ed all'approvazione del relativo rendiconto e ritenuta la stessa non rispondente alla normativa attuale, tanto che non si è provveduto alla liquidazione di alcun compenso al Segretario Comunale interessato;

Ritenuto, pertanto, procedere alla revoca della suddetta determinazione Servizio Affari Generali n. 22 del 12.04.2017 e di procedere alla sola erogazione e liquidazione dei diritto di rogito spettanti ai Segretari Comunali in servizio presso questo Ente negli Anni 2017 e 2018, anche al fine di evitare eventuali e costosi contenziosi giudiziari che, stando all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, darebbero sicuramente ragione ai Segretari Comunali;

Visto il prospetto predisposto dall'Ufficio Segreteria relativo ai Diritti di Rogito versati nella Tesoreria Comunale, per il periodo sopra riportato e per un totale complessivo di Euro 12.463,81;

Visti:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
 - la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
 - le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione della variazione di bilancio n. 5/2018, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di revocare, per le motivazioni sopra esposte, la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 22 del 12.04.2017 ad oggetto: "Ripartizione e liquidazione Diritti di Segreteria I Trimestre 2017 ed approvazione rendiconto I Trimestre 2017".

2) Di prendere atto che, per gli anni 2017 e 2018, il Comune di Montegiorgio ha riscosso, per diritti di rogito dei Segretari Comunali, la somma di Euro 12.463,81, come da prospetto predisposto dall'Ufficio Segreteria ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Di prendere atto che la somma di cui sopra, al lordo degli oneri riflessi, viene liquidata ai Segretari Comunali indicati nell'allegato prospetto e per gli importi relativi ad ognuno, significando che la somma di spettanza non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento dagli stessi. In caso di superamento di tale limite l'importo resterà di spettanza del Comune di Montegiorgio.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

4) Impegnare e liquidare, allo scopo, la somma complessiva di Euro 12.463,81, imputando la stessa per Euro 11.663.04 al Cap. 76 e per Euro 800,77 al Cap. 147 del bilancio di esercizio in corso, disponibile.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott.ssa Adele Ciccangeli



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Numero e Data di Ripertorio	DITTA APPALTATRICE	IMPORTO DIRITTI SEGRETERIA	
n. 82 del 21.02.2017	Puliart – Impresa di pulizia e servizi vari snc di Zuccheddu M.Cristina” di Piacenza	Euro 415,87	
n. 189 del 16.11.2017	Autoservizi Portesi Srl d Montegiorgio	Euro 2.106,85	
n. 190 del 17.11.2017	La Splendente Soc. Coop. a r.l. di Petritoli	Euro 5.170,98	
n. 195 del 01.03.2018	Istituto di Credito – Cassa di Risparmio di Fermo Spa di Fermo	Euro 103,12	
n. 197 del 23.03.2018	De Marchi Srl di Fano	Euro 442,60	
n. 207 del 03.07.2018	Tutto per il Cane di Gazzoli Simone di Fermo	Euro 524,90	
n. 208 del 13.07.2018	Beta Costruzioni Srl di Atesa	Euro 998,60	
n. 209 del 31.08.2018	Cesetti Gianfranco di Montegiorgio	Euro 205,00	
	TOTALE	Euro 9.764,97	
L'importo di Euro 9.764,97 è di spettanza del Segretario Comunale dott. Nando Tozzi in servizio presso il Comune di Montegiorgio dal 01.01.2017 al 31.08.2018.			

Numero e Data di Ripertorio	DITTA APPALTATRICE	IMPORTO DIRITTI SEGRETERIA	
n. 211 del 25.09.2018	Crescimbeni Carlo Srl di Cingoli	Euro 590,15	
n. 215 del 30.10.2018	Gioia Costruzioni Srls di Cellole	Euro 371,50	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

	TOTALE	Euro 961,65	
L'importo di Euro 961,65 è di spettanza del Segretario Comunale dott. Luigi Simonelli in servizio presso il Comune di Montegiorgio dal 01.09.2018 all'11.11.2018.			

Numero e Data di Ripertorio	DITTA APPALTATRICE	IMPORTO DIRITTI SEGRETERIA	
n. 217 del 15.11.2018	CO.GE.A. Srl di Montaquila (IS)	Euro 615,10	
n. 218 del 15.11.2018	Gran Sasso Costruzioni Srl di Isola del Gran Sasso	Euro 395,70	
n. 220 del 04.12.2018	Pipponzi Costruzioni Srl di Civitanova Marche	Euro 726,39	
	TOTALE	Euro 1.737,19	
L'importo di Euro 1.737,19 è di spettanza del Segretario Comunale dott.ssa Mariarosaria Giorgio in servizio presso il Comune di Montegiorgio dal 12.11.2018 al 31.12.2018.			

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

F.to Dott.ssa Ciccangeli Adele



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-12-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 29-01-2019 al 13-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott.ssa Adele Ciccangeli